



CORPORATE & FAMILY GOVERNANCE

Strumenti per il passaggio
generazionale

Massimo Giaconia – Baker Mckenzie

18 Marzo 2019



1. INTRODUZIONE

1.1 I legittimari e la quota del patrimonio loro riservata

1.2 L'imposta di successione e donazione: aliquote e franchigie

2. II TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

2.1 Regime ordinario

2.2 Regime di esenzione

3. GLI STRUMENTI PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

3.1 Trasferimento Nuda Proprietà / Usufrutto

3.2 Patti di famiglia

3.3 Trust

3.4 La Fondazione di famiglia

1. INTRODUZIONE

1.1 I legittimari e la quota del patrimonio loro riservata

<u>Quota indisponibile del patrimonio (riservata ai legittimari) e quota disponibile</u>			
Beneficiari	Quota indisponibile		Quota disponibile
	Coniuge	Figli	Chiunque
SOLO CONIUGE O SOLO FIGLI	Solo coniuge	50%	50%
	Solo 1 Figlio	50%	50%
	Solo 2/+ Figli	66,6%	33,4%
CONCORSO CONIUGE E FIGLI	1 Figlio	33,3%	33,4%
	2/+ Figli	25%	25%

I legittimari

- La legge riserva ai familiari più stretti (detti “legittimari”) una quota del patrimonio. Essi sono il coniuge (non separato o separato senza addebito di colpa), i figli (legittimi, naturali, legittimati ed adottivi) e gli ascendenti (solo in assenza di figli).

La quota di patrimonio loro riservata

- La quota loro riservata dipende dal numero dei beneficiari, come indicato nella tabella a fianco (per semplicità, non sono considerati gli ascendenti).

L'esercizio e la rinuncia ai loro diritti

- I legittimari non vantano diritti se non all'apertura della successione. In quel momento, viene determinata la porzione di patrimonio loro destinata, considerando – oltre ai beni esistenti a quella data – quelli trasferiti in vita mediante donazione. Se il patrimonio esistente non fosse sufficiente, i legittimari possono richiedere l'inefficacia delle donazioni, nei limiti di quanto necessario a reintegrare il patrimonio loro riservato.
- I legittimari non possono rinunciare ai loro diritti, prima della apertura della successione, salvo per quanto indicato in seguito con riferimento ai «patti di famiglia».

1. INTRODUZIONE

1.2 L'imposta di successione e donazione: aliquote e franchigie

BENEFICIARI	SUCCESSIONE E DONAZIONE	
	ALIQUOTA (*)	FRANCHIGIA (**)
CONIUGE	4 %	€ 1 MILIONE
FIGLI / DISCENDENTI IN LINEA RETTA	4 %	€ 1 MILIONE
FRATELLI	6 %	€ 100 MILA
TERZI	8 %	-


(*) Le aliquote sono le medesime in caso di donazione e successione e dipendono dal vincolo di parentela tra beneficiario e disponente.

(**) Le franchigie si riferiscono allo stesso beneficiario e disponente. Ad esempio, ciascun genitore può donare in esenzione da imposta fino ad 1€ milione di euro a ciascun figlio; in una famiglia con due genitori e due figli, i primi possono complessivamente donare ai secondi in esenzione da imposta fino ad un importo massimo di € 4 milioni.

Se la donazione è di importo inferiore alla franchigia, la parte residua è utilizzabile per abbattere la base imponibile di eventuali donazioni successive dello stesso disponente a favore dello stesso beneficiario o in sede di successione, senza limiti di tempo.

2. II TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

2.1 Regime ordinario



Valore tassabile
(criterio contabile)

- Patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio pubblicato (per le società di capitali) o dall'inventario vidimato (per le società di persone).
- E' esclusa la rilevanza del valore dell'avviamento.

I mutamenti
sopravvenuti

- Rilevanza delle variazioni medio-termine intervenute:
 - ✓ Apporti di capitale
 - ✓ distribuzione di utili o capitale;
- Attenzione! Caso Gianni Versace Spa (Cass. n. 25007 11 dicembre 2015: non rilevano le distribuzioni di riserve anteriori alla morte, ma posteriori alla chiusura dell'ultimo bilancio)

Esempio numerico

Valore mercato (100%)	1.000	
Valore contabile (100%)	100	(ultimo bilancio)
Imp donazione/successione	4	(4%)
Tax rate effettivo	0,4%	


Esclusione
(tassazione al
valore di mercato)

- Azioni quotate
- Quote di Società Semplice (senza inventario)

2. II TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

2.2 Regime di esenzione

A. Caratteri generali



Presupposti per
l'esenzione (società
di capitali

- Società capitali:
 - ✓ Trasferimento quota di controllo (50,1% - 100%) o sua integrazione;
 - ✓ possesso minimo 5 anni da parte dei beneficiari

Beneficiari

- Coniuge, figli, discendenti diretti
- Se più di 1, è necessario l'acquisto in comproprietà.

Casi particolari

- Quote SS non agricola, Quota SAS (accomandante)
- Attività di godimento (immobiliare di gestione)
- Quote di società estere
- Azioni prive di diritto di voto
- Nuda proprietà senza diritto di voto
- Nuda proprietà con diritto di voto

Esempio numerico


Valore mercato (100%)	1.000	
Valore contabile (100%)	100	(ultimo bilancio)
Imp donazione/successione	0	
Tax rate effettivo	0%	

2. II TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

2.2 Regime di esenzione

B. Esempi

CASO 1



Operazione

- G1 dona 50% a F1 e F2 (25% ciascuno)
- G2 dona 50% a F1 e F2 (25% ciascuno)


Esenzione

- Donazione G1: No
- Donazione G2: No

Totale esente

- 0%

CASO 2



Operazione

- G1 dona 1% a G2
- G2 dona 51% a F1 e F2 (in comproprietà)
- G1 dona 49% a F1 e F2 (in comproprietà)

Esenzione

- Donazione G1: No /Si (se integrazione del controllo)
- Donazione G2: Si


Totale esente

- 50% / 99%

Nota

- No elusività (stesso effetto Caso 3 sotto)

CASO 3



Operazione

- G1 e G2 donano congiuntamente 100% a F1 e F2 (in comproprietà)

Esenzione

- Si (Studio Notariato 71/2015)

Totale esente

- 100%

Legenda


GENITORI

FIGLI

2. II TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

2.2 Regime di esenzione

C. Possibili impatti struttura di governance




Caratteristica

- Gruppo societario alla 2a o 3a generazione
- Proprietà frazionata tra fratelli / cugini (no controllo)
- Partecipazione diretta nel Gruppo da parte di F1/F2/F3

Impatto ai fini imp. donazione / successione

- Nessun trasferimento alla nuova generazione può beneficiare del regime di esenzione, per mancanza del requisito del controllo



Legenda

Figli
di 2a o 3a
generazione

Holding di
Famiglia

Caratteristica

- Gruppo societario alla 2a o 3a generazione
- Proprietà frazionata tra fratelli / cugini (no controllo)
- Partecipazione nel Gruppo tramite holding familiari

Impatto ai fini imp. donazione / successione

- Trasferimento controllo a livello di H1/H2/H3 potenzialmente esente da imposta
- Attenzione: requisito del controllo va valutato in H1/H2/H3 o in SPA? (approccio opaco vs "look through"; altre di attività di H1/H2/H3?)

Altre


considerazioni

- Benefici nella governance
- Mancanza di regimi di neutralità fiscale nella implementazione della struttura (Cfr. Interpello Agenzia Entrate n. 30/2018 su elusività conferimento neutrale del controllo congiunto e successiva scissione non proporzionale).


3. GLI STRUMENTI PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

3.1 Trasferimento Nuda Proprietà / Usufrutto

Situazione Iniziale



Situazione Finale



✓ Donazione nuda proprietà: effetti

- Trasferimento del diritto di proprietà ai figli e mantenimento in capo al donante, per la durata dell'usufrutto (che può essere anche vitalizio), dei diritti economici ed amministrativi sulle partecipazioni ed, in particolare:

- ✓ diritto di voto nell'assemblea dei soci;
- ✓ Il diritto a percepire il dividendo sulle azioni.

Benefici ai fini imposta donazione / successione

- Riduzione dell'imposta di donazione in proporzione al minor valore della nuda proprietà rispetto alla piena proprietà. Nel caso di usufrutto vitalizio, il valore tassabile dipende dall'età del donante e cresce con questa. Nell'ipotesi di donante di 50 anni di età, il valore della nuda proprietà è pari al 25%.

Trattamento in sede di apertura successione

- Il diritto di usufrutto si consolida in capo ai nudi proprietari, senza che ciò abbia rilevanza ai fini dell'imposta di successione.

Nota

- Il diritto di nuda proprietà in capo ai figli è disponibile ed aggredibile da parte dei terzi.

Esempio numerico

Valore mercato (100%)	1.000	
Valore contabile (100%)	100	(ultimo bilancio)
Valore Nuda Prop (età 50 anni)	25%	
Imp donazione/successione	1	4%
Tax rate effettivo	0,1%	

3. GLI STRUMENTI PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

3.2 Patti di famiglia


Scopo	<ul style="list-style-type: none">▪ Assicurare la continuità della gestione di impresa nel passaggio generazionale, attraverso:<ul style="list-style-type: none">✓ l'individuazione dei discendenti (figli, nipoti) dell'imprenditore ritenuti idonei alla gestione;✓ il trasferimento ad esso/essi delle partecipazioni (o l'azienda);✓ la liquidazione dei diritti economici degli altri legittimari.
Oggetto	<ul style="list-style-type: none">▪ Con il patto di famiglia, si trasferiscono in tutto o in parte le partecipazioni sociali (o l'azienda) ai discendenti. E' possibile limitare il trasferimento alla nuda proprietà.
Discendenti assegnatari	<ul style="list-style-type: none">▪ Gli assegnatari sono i figli e/o i nipoti (discendenti in linea diretta). E' escluso il coniuge.▪ Tra i discendenti, è possibile scegliere quello ritenuto più idoneo alla gestione.
Forma e modalità	<ul style="list-style-type: none">▪ Il patto di famiglia è un contratto concluso davanti ad un notaio (atto pubblico) con la partecipazione necessaria di tutti i legittimari esistenti alla data, compreso l'eventuale coniuge.
Liquidazione degli esclusi	<ul style="list-style-type: none">▪ I legittimari non assegnatari possono rinunciare in tutto o in parte ai loro diritti di legittima oppure, in mancanza, ottenere dagli assegnatari la liquidazione della quota di legittima (il pagamento può avvenire sia in denaro che in natura, anche con atti successivi).▪ I legittimari sopravvenuti, non partecipanti al patto, hanno diritto al pagamento, oltre della quota di legittima, anche degli interessi.
Quote societarie trasferibili	<ul style="list-style-type: none">▪ Partecipazioni di controllo in Srl /Spa.▪ Partecipazioni anche minoritarie in Spa e Srl, purché assicurino diritti gestionali.▪ Partecipazioni in società di persone.▪ Si ritiene siano esclusi gli investimenti finanziari (azioni quotate) e le partecipazioni in società non svolgenti attività di impresa o in società di comodo.
Regime fiscale	<ul style="list-style-type: none">▪ Medesimo trattamento delle donazioni (aliquota 4% e franchigie), compreso il regime di esenzione applicabile ai trasferimenti di quote di controllo.
Benefici	<ul style="list-style-type: none">▪ Possibilità di dare un assetto definitivo al passaggio generazionale, in virtù della rinuncia o comunque quantificazione anticipata dei diritti spettanti ai legittimari non assegnatari.

3. GLI STRUMENTI PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

3.3 Trust

A. Lineamento generali

I Soggetti



Definizione

- Con l'atto di Trust, il Disponente (Settlor) trasferisce un patrimonio al gestore (Trustee) che lo amministra in funzione dello scopo o nell'interesse di uno o più beneficiari (Beneficiario).

Caratteristiche

- Titolarità dei beni dal Disponente al Trustee.
- Il Trustee non può disporre, se non nei limiti previsti nell'Atto di Trust. Può essere prevista la figura di un guardiano (Protector)
- Effetto segregativo sui beni: questi non sono aggredibili, né dai creditori del Disponente (ad eccezione di quelli anteriori al trasferimento), né dai creditori del Trustee o da quelli dei Beneficiari.

Utilizzi in ambito di passaggio generazionale

- Il ricorso al Trust consente, da un lato, di anticipare la destinazione dei beni ai fini successori mentre il disponente è in vita e, dall'altro, di evitare che gli eredi acquisiscano diritti e poteri dispositivi su tali beni, in via anticipata rispetto a quanto desiderato dal Disponente. Tale caratteristica lo rende particolarmente utile in caso di figli minorenni o non autosufficienti.



Conseguenze fiscali

- Trasferimento dei beni al trust è soggetto ad imposizione indiretta (Tesi Agenzia Entrate).
- Nel caso in cui i Beneficiari siano i familiari del disponente e siano individuati nell'Atto di Trust, si applicano le aliquote e le franchigie, comprese le esenzioni, previste per le donazioni ai familiari.
- I redditi dei beni in Trust sono tassati in capo al Trustee o ai beneficiari, a seconda che il Trust sia opaco (i redditi si accumulano in capo al Trust) o trasparente (i redditi sono distribuiti ai beneficiari quanto maturano). Si segnala che, nel caso di Trust opaco, eventuali dividendi su partecipazioni sono tassati in capo al Trust in misura integrale (aliquota del 24%).

3. GLI STRUMENTI PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

3.3 Trust

B. Applicazione pratica (esempio)



Descrizione operazione

- Istituzione di Trust, da parte di G1 e G2, con Beneficiari F1 e F2
- Attribuzione gratuita al Trust della nuda proprietà sulle quote del 100% possedute da G1 e G2

Impatto ai fini imp. donazione / successione

- Tassazione attribuzione gratuita al Trust all'aliquota del 4%, se i Beneficiari sono individuati, ovvero all'aliquota dell'8%
- Base imponibile ridotta in proporzione al minore valore della nuda proprietà rispetto alla piena proprietà (25%, nell'ipotesi che G1 e G2 abbiano entrambi 50 anni).


Esempio numerico

Valore mercato (100%)	1.000	
Valore contabile (100%)	100	(ultimo bilancio)
Valore Nuda Prop (età 50 anni)	25%	
Imp donazione/successione	1	
Tax rate effettivo	0,1%	


3. GLI STRUMENTI PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

3.4 La Fondazione di famiglia

Situazione Iniziale



Situazione Finale



La fondazione:
personalità
giuridica ed
autonomia
patrimoniale

- La fondazione, una volta ottenuto il riconoscimento, è persona giuridica privata dotata di autonomia patrimoniale perfetta.
- Costituisce un soggetto autonomo e distinto rispetto al fondatore e ai suoi eredi.

Lo scopo

- Lo scopo deve essere di pubblica utilità (ingerenza pubblica).
- Si ritiene ammissibile la fondazione di famiglia, avente lo scopo di amministrare il patrimonio a favore dei discendenti del fondatore secondo le regole fissate in Statuto (no scopo generico di erogare rendite ai familiari).

Impatto imposte di
donazione e
successione

- Esenzione, ma solo in ipotesi di scopo esclusivo di pubblica utilità (ricerca, assistenza, studio, istruzione).
- Altrimenti, tassazione ordinaria (8%).

L'utilizzo in pratica

- Poco frequente, a causa di diversi vincoli:
 - ✓ strumento rigido (in confronto, ad esempio, a flessibilità del Trust);
 - ✓ ingerenza controlli pubblici (prefettura);
 - ✓ difficile per i familiari dividere o alienare il patrimonio.
- Più adatto ad ipotesi di imprenditore senza figli.

Massimo Giaconia
Partner, Tax
Studio Professionale Associato a Baker &
McKenzie
Piazza Filippo Meda, 3
20121 Milano

Tel: +39 02 76231 1
Cell: +39 335 357968
massimo.giaconia@bakermckenzie.com

Baker McKenzie.

www.bakermckenzie.com

Lo Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie è parte di Baker & McKenzie International, una Swiss Verein con uffici sparsi nel mondo. In accordo con la comune terminologia usata nelle organizzazioni di servizi professionali, il riferimento a "partner" indica una persona che ha posizione di partner, o equivalente, in questo tipo di studi legali. Similmente, il riferimento "ufficio" indica un ufficio di qualsiasi di questi studi legali.

© 2017 Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie